



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 15 settembre 2017  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2017/0228 (COD)**

---

---

12244/17  
ADD 3

TELECOM 213  
COMPET 615  
MI 637  
DATAPROTECT 143  
JAI 791  
IA 141  
CODEC 1407

#### **NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	13 settembre 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	SWD(2017) 305 final
Oggetto:	DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento SWD(2017) 305 final.

---

All.: SWD(2017) 305 final



Bruxelles, 13.9.2017  
SWD(2017) 305 final

**DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE**

**SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO**

*che accompagna il documento*

**Proposta di  
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non persoll'Unione europea**

{COM(2017) 495 final}  
{SWD(2017) 304 final}

<b>Scheda di sintesi</b>
Valutazione d'impatto della <i>proposta legislativa relativa a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea.</i>
<b>A. Necessità di intervento</b>
<b>Per quale motivo? Qual è il problema affrontato?</b>
Nell'Unione europea esistono varie barriere alla mobilità dei dati che ostacolano la possibilità di costruire un'economia dei dati e di trarre vantaggio dalle nuove tecnologie basate sui dati, con conseguenze per le imprese e le loro attività nel mercato unico. Nel presente contesto il problema principale è stato identificato negli ostacoli alla mobilità nel mercato unico dell'Unione europea. I problemi soggiacenti sono costituiti dalle restrizioni legislative e amministrative dovute alla localizzazione, la localizzazione dei dati indotta dall'incertezza del diritto e da una mancanza di fiducia nel mercato e le cosiddette pratiche di <i>vendor lock-in</i> , che impediscono la mobilità dei dati tra i fornitori di servizi di archiviazione o di ulteriore trattamento dei dati e i sistemi informatici.
<b>Qual è l'obiettivo di questa iniziativa?</b>
L'iniziativa mira a realizzare un mercato più competitivo e integrato per i servizi e le attività di archiviazione e/o trattamento dei dati nell'UE. Più specificamente ciò significa ridurre il numero e la portata delle restrizioni dovute alla localizzazione dei dati; rafforzare la certezza del diritto; agevolare la disponibilità transfrontaliera dei dati per i controlli previsti dalla legge; migliorare le condizioni in base alle quali gli utenti possono cambiare il fornitore di servizi di archiviazione e/o trattamento dei dati o ritrasferire i dati nei propri sistemi informatici e rafforzare la fiducia nell'archiviazione e/o nel trattamento dei dati a livello transfrontaliero e la relativa sicurezza.
<b>Qual è il valore aggiunto dell'azione a livello dell'UE?</b>
Costruire un'economia dei dati europea competitiva significa beneficiare di economie di scala e dell'archiviazione e del trattamento di dati a livello transfrontaliero nell'UE. L'azione a livello degli Stati membri non sarebbe in grado di garantire la certezza del diritto necessaria per lo svolgimento di tale attività in tutta l'UE o di porre rimedio alla mancanza di fiducia necessaria per un fiorente settore dell'archiviazione e/o del trattamento dei dati. L'intervento dell'UE contribuirebbe inoltre allo sviluppo di un'archiviazione sicura di dati in tutta l'UE.

<b>B. Soluzioni</b>
<b>Quali opzioni strategiche, di carattere legislativo e di altro tipo, sono state prese in considerazione? È stata preferita un'opzione? Per quale motivo?</b>
<p><b>Opzione 0 – Scenario di base:</b> questa opzione non comporterebbe modifiche delle politiche dell'UE.</p> <p><b>Opzione 1 – Iniziative non legislative:</b> questa opzione fornirebbe orientamenti per una migliore applicazione degli strumenti dell'UE esistenti per affrontare le restrizioni ingiustificate dovute alla localizzazione dei dati imposte dagli Stati membri. La disponibilità dei dati per i controlli previsti dalla legge dovrebbe essere facilitata conformemente alle norme in vigore negli Stati membri. Gli orientamenti relativi alle migliori pratiche a livello dell'UE dovrebbero agevolare il cambio di fornitore di servizi <i>cloud</i> e il trasferimento dei dati verso un altro fornitore di servizi o nei sistemi informatici dell'utente.</p> <p><b>Opzione 2 – Iniziativa legislativa basata sui principi e quadro di cooperazione:</b> questa opzione stabilirebbe il principio della libera circolazione dei dati all'interno dell'UE, vieterebbe misure infondate di localizzazione dei dati, a meno che queste non siano giustificate da motivi di sicurezza</p>

nazionale, e richiederebbe la comunicazione di qualsiasi nuova misura in materia di localizzazione dei dati. Le imprese che archiviano e/o trattano i propri dati in un altro Stato membro dovrebbero fornire i dati a un'autorità di regolamentazione che lo richieda in conformità alla legge. Apposite disposizioni dovrebbero consentire il cambio di fornitore di servizi *cloud* e la portabilità dei dati verso un nuovo fornitore o il ritrasferimento nei sistemi informatici dell'utente e promuovere standard comuni e/o regimi di certificazione affidabili per la sicurezza dell'archiviazione e/o il trattamento dei dati. I punti di contatto unici designati dagli Stati membri e un gruppo politico paneuropeo composto da detti punti di contatto dovrebbero consentire lo scambio e la cooperazione per lo sviluppo di approcci e migliori pratiche comuni e un'attuazione efficace dei principi introdotti.

**Variante 2a** : invece di una disposizione legislativa e della coregolamentazione in materia di portabilità dei dati, questa variante prevedrebbe un approccio di autoregolamentazione per migliorare le condizioni per la portabilità dei dati al momento del cambio di fornitore e del ritrasferimento nei sistemi informatici propri dell'utente, inclusi le procedure, il calendario e le spese da applicare. Per quanto riguarda l'intervento nel settore della sicurezza dell'archiviazione e del trattamento dei dati, questa variante comporterebbe di chiarire che le norme di sicurezza già in vigore continuano ad applicarsi agli utenti commerciali quando questi archiviano o trattano i dati in un altro Stato membro dell'UE, anche quando tali attività sono esternalizzate, ad esempio, a un fornitore di servizi *cloud*.

**Opzione 3 – Iniziativa legislativa dettagliata**: questa opzione armonizzerebbe completamente le norme in materia di requisiti di localizzazione dei dati ingiustificati (liste bianche o nere). Un quadro di cooperazione obbligatoria consentirebbe alle autorità di regolamentazione di imporre l'accesso transfrontaliero ai pertinenti dati. I fornitori di servizi di *cloud* sarebbero obbligati ad agevolare la portabilità dei dati e divulgare dettagli sufficienti sui processi, sui requisiti tecnici e sui costi pertinenti. Sarebbero sviluppati standard comuni e un regime di certificazione europeo separato per la sicurezza dell'archiviazione e/o del trattamento dei servizi di *cloud* forniti.

#### **Chi sono i sostenitori delle varie opzioni?**

Il 61,9% dei partecipanti alla consultazione pubblica ha indicato che le restrizioni dovute alla localizzazione dei dati dovrebbero essere abolite e il 55,3% si è detto favorevole all'approccio legislativo. In una lettera indirizzata al presidente Tusk, 16 Stati membri hanno chiesto esplicitamente un intervento legislativo. I portatori di interessi sembrano quindi preferire l'approccio legislativo (opzione 2 o 3) per affrontare le restrizioni dovute alla localizzazione dei dati e la disponibilità di controlli di legge per fornire più chiarezza e certezza. Tuttavia i dati indicano che l'azione legislativa per la sicurezza, il cambio di fornitore e la portabilità dei dati non dovrebbe essere troppo dettagliata, in quanto ciò potrebbe avere effetti controproducenti. Dai dati raccolti emerge che gli utenti commerciali dell'UE che utilizzano i servizi di archiviazione e di trattamento dei dati preferiscono l'opzione 2 o 3, mentre i fornitori di servizi *cloud* preferiscono la variante 2a. Le autorità pubbliche degli Stati membri preferiscono l'opzione 2.

#### **C. Impatto dell'opzione prescelta**

##### **Quali sono i vantaggi dell'opzione prescelta (se ve ne è una sola, altrimenti delle opzioni principali)?**

Essa assicurerebbe l'eliminazione effettiva delle ingiustificate restrizioni dovute alla localizzazione in vigore e ne impedirebbe di future, stabilendo un chiaro principio giuridico e una procedura di riesame. A seguito della sensibilizzazione nei confronti dei principi giuridici stabiliti dal regolamento, essa migliorerebbe inoltre la certezza del diritto nel mercato. Inoltre, incoraggiando lo sviluppo di codici di condotta per il cambio di fornitore e la portabilità dei dati, essa garantirebbe un mercato interno più competitivo per i fornitori di servizi di *cloud*.

##### **Quali sono i costi dell'opzione prescelta (se ve ne è una sola, altrimenti delle opzioni principali)?**

I fornitori di servizi di archiviazione e trattamento dei dati sono i più colpiti dall'iniziativa in termini di

costi finanziari, seppure moderatamente. I costi di conformità potrebbero derivare, tra l'altro, dall'analisi giuridica, dall'elaborazione di nuove clausole modello per i contratti per il cambio di fornitori di servizi di archiviazione e di trattamento di dati (sul *cloud*), dallo sviluppo di codici di condotta, dall'introduzione di norme tecniche. Costi aggiuntivi sarebbero quelli per la migrazione dei dati di ex clienti verso un nuovo luogo e la perdita della quota di mercato rispetto ad altri/nuovi fornitori di servizi *cloud*.

**Quale sarà l'incidenza su aziende, PMI e microimprese?**

Le start-up e le PMI sono fortemente favorevoli all'azione legislativa sulla libera circolazione dei dati per migliorare la certezza e il cambio di fornitore, in quanto ciò ridurrebbe direttamente i costi e garantirebbe loro una posizione più competitiva sul mercato. I costi specifici che potrebbero essere evitati sono quelli della duplicazione dell'infrastruttura informatica, ad esempio quando una PMI è attiva in più Stati membri e in uno o più di essi si applicano restrizioni dovute alla localizzazione dei dati.

**L'impatto sui bilanci e sulle amministrazioni nazionali sarà considerevole?**

Le autorità pubbliche degli Stati membri dovranno sostenere un modesto onere amministrativo, generato dall'assegnazione di risorse umane alla cooperazione strutturata tra gli Stati membri nei punti di contatto unici e per conformarsi alle procedure di comunicazione ed esame dei meccanismi di trasparenza, come stabilito nella direttiva sulla trasparenza nel mercato unico. Il costo medio totale potrebbe essere pari a 34 539 EUR all'anno per Stato membro.

**Sono previsti altri effetti significativi?**

Sì, ci saranno considerevoli effetti positivi sullo sviluppo economico, grazie al miglioramento dell'economia dei dati europea e alla creazione di un mercato dei servizi di archiviazione e trattamento dei dati più competitivo, ad esempio, mediante eventuali riduzioni dei costi per gli utenti commerciali. L'iniziativa potrebbe ridurre i costi esistenti per gli utenti commerciali, quali i costi per le imprese che si avvalgono dei servizi di archiviazione e trattamento dei dati e che operano a livello transfrontaliero, o che intendono farlo in futuro, e i costi di lancio di nuovi prodotti o servizi.

**D. Tappe successive**

**Quando saranno riesaminate le misure proposte?**

Una valutazione globale potrebbe avere luogo 5 anni dopo l'inizio dell'applicazione delle disposizioni. Essa potrebbe essere eseguita in stretta cooperazione con i punti di contatto unici degli Stati membri sulla base delle loro informazioni.